

Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego.

Nelle seguenti note verrà esaminato l'art. 4 del decreto:

Il **comma 1** dell'articolo apporta modifiche all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato, che pertanto potranno essere stipulati solo "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale".

Al comma 2 dell'art. 36 sono poi aggiunti due periodi; nel primo si stabilisce, per prevenire fenomeni di precariato, la possibilità per le P.A. di concludere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti, per concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato.

E' poi prevista la possibilità di applicare la disposizione del terzo periodo del comma 61 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 (Legge finanziaria per il 2004) in base alla quale le amministrazioni pubbliche, soggette a limitazione delle assunzioni (nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71 previste nel medesimo art. 3), possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le stesse. Resta ovviamente ferma la salvaguardia delle posizioni occupate nella graduatoria dai vincitori e idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

Dopo il comma 5 bis dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, viene introdotto un comma 5 ter che stabilisce l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368/2001 sul tempo determinato (Attuazione della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato), ribadendo tuttavia il limite alla utilizzazione di tali contratti indicato nel comma 1 dell'articolo, e sottolineando nuovamente, per il settore pubblico, il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato

[\[1\]](#)

Il successivo comma 5 quater, aggiunto all'art. 36, stabilisce la nullità dei contratti conclusi in violazione delle norme dell'articolo e le conseguenze per il dirigente che lo abbia stipulato: responsabilità erariale, responsabilità ex art. 21 d.lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale) e mancata retribuzione di risultato.

Comma 2: aggiunge all'ultima frase del comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 le seguenti parole: e in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36 comma 5 quater, cioè le conseguenze per il dirigente richiamate sopra [[2](#)]

. In tal modo sono state sostanzialmente equiparate, per il dirigente, le sanzioni per un utilizzo improprio sia dei contratti a tempo determinato, che dei contratti co.co.co.

Comma 3: prevede che fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni pubbliche che vogliono avviare procedure concorsuali per l'assunzione di personale, l'autorizzazione sia subordinata: a) alla verifica della avvenuta immissione in servizio presso l'amministrazione di tutti i vincitori di concorso collocati in graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salvo comprovate necessità organizzative, non temporanee ed adeguatamente motivate; b) alla assenza di idonei collocati in graduatorie vigenti dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Comma 3 bis: stabilisce che per la copertura di posti in organico è comunque necessaria la previa attivazione della procedura ex art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.

Pertanto, se una amministrazione ha necessità di coprire posti in organico, si ritiene che dovrà innanzitutto attivare la procedura di mobilità e, se restano ancora posti da coprire, potrà avere l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali solo dopo che saranno state verificate le situazioni sub a) (immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti) e b) (assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti a partire dal 1° gennaio 2007).

Comma 3 ter: anche ai vincitori ed agli idonei di cui al comma 3 si applica quanto previsto dall'art. 3 comma 61 terzo periodo della legge n. 350/20013 (Legge finanziaria per il 2004): assunzioni utilizzando graduatorie di altri enti.

Comma 3 quater: per quanto riguarda l'assunzione di vincitori ed idonei di procedure concorsuali iniziate ma non concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, essa è subordinata alla verifica del rispetto di quanto previsto nella lettera a) del comma 3 (avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti).

Comma 3 quinquies: stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2014 il reclutamento dei dirigenti e di tutte le figure professionali comuni alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 35 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 (cioè le seguenti amministrazioni che abbiamo più di 200 unità di dipendenti: amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie - compresa quella per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali - gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca; restano esclusi dall'elenco regioni, enti locali e sanità) si svolge attraverso concorsi unici, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, previa ricognizione del fabbisogno preso le amministrazioni interessate e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzione a tempo indeterminato.

Il concorso si potrà svolgere in ambito regionale allorché le vacanze riguardino sedi di amministrazioni ricadenti nella medesima regione.

Inoltre le amministrazioni di cui all'art. 35 comma 4 del d.lgs. 165/2001, potranno assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al precedente comma 3 ed al successivo comma 6 e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui al D.P.R. n. 70/2013.

Comma 3 sexies: gli enti di cui al già citato art. 35 comma 4 d.lgs. 165/2001, con le modalità di cui all'articolo stesso o previste dalla normativa vigente, possono essere autorizzati, ma solo per specifiche professionalità, a svolgere direttamente concorsi pubblici.

Le regioni e gli enti locali, che non sono ricompresi tra le amministrazioni indicate nel comma 4 dell'art. 35 e non hanno quindi l'obbligo di assumere attraverso i concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, possono tuttavia aderire alla ricognizione di cui al comma precedente e in questo caso si obbligano ad attingere, in caso di fabbisogno, alle graduatorie predisposte presso il Dipartimento, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. La trasparenza delle procedure è assicurata mediante la pubblicazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, nel suo sito internet istituzionale, di ogni informazione utile sullo stato

della procedura di reclutamento e selezione.

Comma 3 septies: il bando di concorso delle procedure di reclutamento cui al comma 3 quinquies, può fissare un contributo di ammissione ai concorsi non superiore ai 10 euro.

Comma 4: in merito alle graduatorie di concorsi pubblici già espletati, prevede testualmente: L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda i concorsi ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, si tratterebbe di concorsi risalenti addirittura al 2003, la cui vigenza è stata di volta in volta prorogata da disposizioni di legge, fino a questa ultima proroga al 2016.

Comma 5: nella prima parte, stabilisce che: per poter determinare il numero sia dei vincitori e degli idonei che sono inseriti in graduatorie ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato; sia di coloro che, a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato hanno maturato particolari requisiti di anzianità che li rendono idonei a poter partecipare alle procedure concorsuali previste dal successivo comma 6; sia dei lavoratori di cui al successivo comma 8 (lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili e lavoratori impegnati in lavori di pubblica utilità), il Dipartimento della Funzione pubblica avvierà, entro il 30 settembre 2013, un monitoraggio, specificando che le amministrazioni che intenderanno avvalersi delle procedure concorsuali di assunzione previste nei successivi commi 6 e 8, hanno l'obbligo di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti saranno resi accessibili sul sito internet del Dipartimento.

Nella seconda parte prevede che: a) per favorire la finalità di ridurre l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, b) favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e c) anche l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile nelle graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato - in coerenza con il fabbisogno del personale da parte delle P.A. e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno - sono definiti con DPCM da adottare entro il 31 marzo del 2014, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.

Comma 6: si occupa delle procedure concorsuali per l'assunzione dei tempi determinati che

abbiano particolari requisiti.

Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2016, le amministrazioni possono bandire, nel rispetto dei vincoli assunzionali vigenti e con i limiti stabiliti dall'art. 35 comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001 [3], concorsi riservati solamente per: a) coloro che hanno i requisiti richiesti dall'art. 1 commi 519 (stabilizzazione del personale non di ruolo presso le P.A. per l'anno 2007) e 558 (stabilizzazione del personale delle regioni ed enti locali) della legge 296/2006 (cioè personale in servizio da almeno 3 anni, anche non continuativi o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge); b) coloro che hanno i requisiti di cui all'art. 3 comma 90 legge. 244/2007 (stabilizzazioni per l'anno 2008 sempre per personale con i requisiti sopra riportati, e per contratti stipulati anteriormente al 28 febbraio 2007); c) coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso, con l'esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

I dipendenti provinciali, non dirigenti, che abbiano i requisiti sopra richiesti, possono partecipare a procedure selettive indette anche da amministrazione diversa da quella di appartenenza, purché abbia sede nel medesimo territorio provinciale.

E' stabilito poi che le procedure selettive di cui al comma, possono essere avviate solo in relazione alle assunzioni che possono essere effettuate per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, con una riserva di posti che, in alternativa a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 bis (40%) del d.lgs. n. 165/2001 può arrivare anche, ma non superare, al 50%.

Le graduatorie derivanti dalle procedure suddette sono utilizzabili per le assunzioni nel quadriennio 2013-2016. Per il comparto scuola resta ferma la disciplina specifica.

I successivi **commi 6 bis e ter** riportano piccole modifiche all'art. 1 comma 166 legge n. 228/2012 (finanziaria 2013) e art. 2 comma 4 duodecies del d.l. n. 35/2005 (l. n. 80/2005)

Comma 6 quater: per gli anni 2013, 2014 e 2015 e 2016, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'art. 1 comma 560 della legge 27 dicembre 2006 n. 296

[4]

, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami (si tratta degli enti sottoposti a patto di stabilità interno), possono - in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili e fermo restando il patto di stabilità -, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6, procedere alla assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive sopra indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni. Nelle more delle suddette procedure, regioni e comuni (non sono indicate le province) possono prorogare, comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente comma, ma sempre nei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità.

Comma 7: stabilisce che: Per meglio realizzare le finalità di cui al comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.”

Comma 8: detta norme per l'assunzione a tempo indeterminato, da parte degli enti territoriali, dei lavoratori che svolgono lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità.

Comma 9: le amministrazioni che, nella programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2013-2016, prevedono di effettuare le procedure concorsuali di cui sopra, possono prorogare - nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'art. 9 comma 28 del d.l. n.78/2010 [5] (L. n. 122/2010 - Misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e competitività economica)) - i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga deve essere fatta in base all'effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda le province, fermo restano per loro il divieto di assumere a tempo indeterminato fino a che non saranno emanate le norme per la loro riduzione e razionalizzazione, esse possono comunque prorogare, per esigenze di continuità dei servizi, i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014; sempre nel rispetto dei vincoli e del contenimento della spesa previsto dalla normativa vigente.

Per le proroghe dei contratti a tempo determinato negli enti di ricerca, possono essere utilizzate, in deroga al comma presente, le risorse di cui all'art. 1 comma 188 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per l'anno 2006), ma esclusivamente per il personale impegnato nei progetti finanziati con tali risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.

Comma 9 bis: prevede disposizioni speciali per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle suddette regioni.

Comma 9 ter: Prevede, con l'osservanza dei limiti indicati nell'articolo stesso, la possibilità, per il Ministero dell'interno, di bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del d.l. 54/2013 (l. n. 85/2013).

Comma 10: detta disposizioni per l'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo, da parte degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale, resta in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 4 ter del d.lgs. n. 368/2001 (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in attuazione della direttiva 1999/70/) [\[6\]](#) .

Comma 10 bis: trasforma in liste speciali ad esaurimento le liste istituite dall'INPS ex art. 5 comma 12 d.l. n. 463/1983 (l. 638/1983) per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori, formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.

Comma 10 ter: si occupa della trasformazione dei comitati locali e provinciali.

Commi 10 quater, quinquies e sexies: apportano modifiche al d.lgs. n. 78/2012 (Riorganizzazione della Associazione italiana della Croce Rossa).

Comma 10 septies: apporta modifiche all'art. 42 bis del d.l. n. 69/2013 (L. 98/2013) relativo ai certificati per l'attività sportiva non agonistica.

Comma 11: Prevede l'esclusione, dalla applicazione del decreto legislativo n. 368/2001 (Accordo quadro CE sul lavoro a tempo determinato), anche del personale educativo e scolastico degli asili nido e delle scuole dell'infanzia degli enti locali, aggiungendo un ultimo periodo al comma 4 bis dell'art. 10 del d.lgs.368/2001 [\[7\]](#) .

Comma 12: aggiunge i servizi scolastici e quelli per l'infanzia ai servizi che sono esclusi dalla applicazione di quanto previsto dall'art. 114 comma 5 bis del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Commi 13 e 14: riguardano i contratti di lavoro per il personale impiegato nella ricostruzione della città dell'Aquila.

Comma 15: si occupa del reclutamento del personale di magistratura.

Comma 16: modifica l'art. 35 comma 4 del d.lgs. 165, eliminando il riferimento anche agli enti di ricerca contenuto nel secondo periodo del comma ed aggiungendo, alla fine del comma stesso, due nuovi periodi relativi agli enti di ricerca [\[8\]](#) .

Comma 16-bis: modifica l'art. 55 septies comma 5 ter del d.lgs. n. 165/2001 il cui nuovo testo stabilisce: Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.”

Comma 16 ter: riguarda le assunzioni a tempo indeterminato delle camere di commercio, artigianato, industria e agricoltura.

orsini@aranagenzia.it

[\[1\]](#) Art. 36 del d.lgs. 165/2001 come modificato: Utilizzo di contratti di lavoro flessibile - in vigore dal 31/10/2013:

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 . **2.** Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 , e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 , dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla all'art. 70 del medesimo d.lgs. n. 276 del 2003 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

3.
Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno,

sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.

4.

Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5.

In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286

5-bis

. Le disposizioni previste dall'art. 5, commi 4-quater, 4 quinquies e 4 sexies del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368

si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.

5-ter

. Le disposizioni previste dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368

si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

5-quater

. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

[\[2\]](#) D.lgs. n. 165/2001, art. 7 comma 6: Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e

comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

[\[3\]](#) D.lgs. n. 165/2001, art 35 comma 3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

[4] L. n. 296/2006 – Art 1 comma 560: “Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557 (*quelle sottoposte a patto di stabilità interno*) che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-
bis
dell'
articolo 36 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165,
nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006”

[5] Art. 9 comma 28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli artt. 62, 63 e 64 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli artt. 7, comma 6, e 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 , e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'art. 36 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa

sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005

, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011

, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 38 , commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lett. a), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

[\[6\]](#) D.lgs. n. 368/2001, art 10 comma 4-*ter*. “Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-

bis

(cioè la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato.)”.

[\[7\]](#) D.lgs. n. 268/2001, art. 10 comma 4 bis: Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,

all'art. 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art. 6, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico.

[8] Nuovo testo del comma 4 dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001: "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e gli enti pubblici non economici, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto